

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2007, N. 151  
SANZIONI E CONTROLLI DEL BENESSERE ANIMALE  
DURANTE I TRASPORTI

LEGISLATIVE DECREE N. 151 JULY 25 2007  
PENALTIES AND CHECKS OF THE ANIMAL WELFARE  
DURING TRANSPORT

GIULIA BIAGI <sup>(1)</sup>, SANDRA NANNIPIERI <sup>(2)</sup>,  
GIAMPAOLO MARZOTTO <sup>(2)</sup>, FRANCO SIGNORINI <sup>(3)</sup>

RIASSUNTO

Il 25 luglio 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 151, “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”. La norma, entrata in vigore il 27 settembre 2007, stabilisce le sanzioni, tutte di tipo amministrativo, per le violazioni del benessere e della protezione degli animali “da reddito” durante il trasporto, abroga il Decreto Legislativo n. 532/92 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” e prevede che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore il Ministero della salute emani un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005.

Le Autorità competenti sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza e per gli atti di accertamento delle violazioni sono competenti anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Dal punto di vista sanzionatorio le multe comminate sono da Euro 2.000 a Euro 6.000 sia al trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di “Idoneità al trasporto di animali” che al trasportatore che viola una delle prescrizioni per i “Lunghi viaggi” per il trasporto di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina; da Euro 1.000 ad Euro 4.000 sia al trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti dei “Mezzi di trasporto”; da Euro 1.000 ad Euro 3.000 al trasportatore che non osserva le “Pratiche di trasporto”. Le sanzioni più pesanti, da Euro 3.000 a Euro 15.000, salvo che il fatto costituisca reato, sono comminate a chiunque usa violenza sull’animale o causa all’animale sofferenze inutili o lesioni. La sanzione più alta, fino a Euro 20.000, è prevista in caso di trasporto che ecceda i limiti consentiti.

Parole chiave: sanzioni, controlli, trasporto, benessere, animali.

---

<sup>(1)</sup> Dipartimento di Clinica Veterinaria, Direttore Prof. Francesco Camillo.

<sup>(2)</sup> Veterinario Dirigente, ASL 6 Zona Livorno.

<sup>(3)</sup> Veterinario Dirigente, ASL Mantova.

## SUMMARY

On July, 25, 2007 The Italian Government emanated the Legislative Decree n. 151, "Penalties for the violation of the dispositions of EC Regulation n. 1/2005 regarding the protection of the animals during the transport and correlated operations. The norm, entered into force on September, 27, 2007, state the endorsements (only administrative type) for the violations to the well-being and the protection of the farm animals during the transport. The new Legislative Decree repeals the Decree Legislative n. 532/92 "appliance of the Directive 91/628/EEC on the protection of the animals during the transport" and obliges the Ministry of the health to give out a coordination decree which rule, within ninety days from its entrance into force, the activities of control and the correct application of the EC n. 1/2005.

The Ministry of the health and the independent regions and provinces, within their respective competence are the competent authorities and, for the actions of assessment of the violations, the police officers. From a punishment point of view the fee which can be applied varies from 2,000 Euro to 6,000 Euro. The fee can be applied either to the carrier that transports animals in violation to the requirement of the "Suitability to the animal transport" or to the carrier that transports animals in violation to one of the rule regarding "Long journeys" of horses, asses, mules, calves, sheep, goats or pigs. In particular, the fee which can be applied varies from 1,000 Euro to 4,000 Euro to the carrier that transports animals in a no-suited mean of transport. The fee varies from 1,000 Euro to 3,000 Euro to the carrier that transports animals in a suited mean of transport but does not observe the "transport practices" by using violence to the animals or causing useless suffering or lesions to the animals; the fee is applied in addition to the punishment for the crim, if applied. The heavier fee, from 3,000 Euro to 15,000 Euro, is stated for transports which exceeds the fixed limits.

Keywords: penalties, checks, transport, welfare, animals.

## INTRODUZIONE

Il 22 dicembre 2004 è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (GUUE n. L 003, 05/01/2005), sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97 (GUUE n. L 003, 05 gennaio 2005). Esso si applica al trasporto di tutti gli animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, e prende in considerazione anche i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.

Con l'art. 25, Sanzioni, il Regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano regole sulle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili alle violazioni delle disposizioni emanate e prendano tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l'applicazione del successivo articolo 26, Violazioni e notifica di violazioni, entro il 5 luglio 2006 e, senza indugio, le successive modifiche che le riguardano.

## DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2007, N. 151

## 1. GENERALITÀ

Il 25 luglio 2007, con nove mesi di ritardo rispetto all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1/2005, è stato emanato il Decreto Legislativo (D. L.gs) n. 151, "Disposizioni sanzionatorie

per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” (GURI n. 212, 12/09/2007) che è entrato in vigore il 27 settembre 2007, e che stabilisce le sanzioni, tutte di tipo amministrativo, per le violazioni del benessere e della protezione degli animali “da reddito” durante il trasporto e detta ulteriori disposizioni su aspetti non contenuti o solo genericamente trattati nel Regolamento (CE) n. 1/2005.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore, il 27 settembre 2007, vogliamo ricordare che, rispetto a questa data, è stato stabilito un posticipo per le violazioni concernenti le disposizioni relative al certificato di idoneità decennale del conducente o del guardiano: poiché tale certificato è acquisibile solo dopo aver superato un apposito corso di formazione entro il 5 gennaio 2008, l’entrata in vigore del sistema sanzionatorio specifico è fissata per il 6 gennaio 2008 (sanzione per mancanza del certificato di idoneità da Euro 1.500 a Euro 4.500).

Il D. L.gs n. 151/2007 prevede l’applicazione di tutte le definizioni riportate nell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005 ed aggiunge anche la definizione di conducente, persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; allevatore, soggetto che esercita professionalmente l’attività di allevamento di animali; autorizzazione, autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10, Requisiti per l’autorizzazione del trasportatore, ed 11, Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi, del Regolamento (CE) n. 1/2005; certificato di idoneità, certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 17, Corsi di formazione e certificato di idoneità, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1/2005; certificato di omologazione per veicoli, certificato di cui all’articolo 18, Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada, del Regolamento (CE) n. 1/2005.

Le Autorità competenti sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza e per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica ed altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (Legge (L.) n. 689, 24/11/1981, art. 13, Atti di accertamento, GURI n. 329, 30/11/1981). L’accertamento deve essere fatto utilizzando il modello riportato nell’Allegato 5 al D. L.gs n. 151/2007 e, soprattutto grazie alle note inserite dopo il testo della norma, sono state indicate, anche attraverso il richiamo ad altre normative, le procedure che dovranno essere seguite dagli organi addetti ai controlli nell’accertamento delle violazioni, nelle irrogazioni delle sanzioni, nei casi di fermo amministrativo dei mezzi, nella gestione del giornale di viaggio, etc.

Il D. L.gs n. 151/2007 con l’art. 14, Disposizioni transitorie ed abrogazioni, punto 5, abroga il D. L.gs 30 dicembre 1992, n. 532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto” (GURI n. 7 SO n. 5, 11/01/93) e stabilisce al punto 6 che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore verrà emanato da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.

## 2. SANZIONI

### 2.1. *Violazioni delle norme concernenti l’autorizzazione del trasportatore*

Nel sistema sanzionatorio le prime ad essere prese in considerazione sono le violazioni delle norme che riguardano l’autorizzazione del trasportatore. In particolare, chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione, oppure lo effettua con l’autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata, o violando le prescrizioni

dell'autorizzazione, sia quelle a carattere generale che quelle più particolari (art. 23, paragrafo 3, Regolamento (CE) n. 1/2005), nonché l'organizzatore e il detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, o con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. Tuttavia viene sanzionato con una multa da 200 a 600 Euro anche il conducente del mezzo colto in flagrante a viaggiare senza regolare autorizzazione.

#### *2.2. Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano*

Il D. L. gs n. 151/2007 prevede che chiunque effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame sprovvisto del certificato di idoneità o lo possiede scaduto di validità, sospeso o revocato, come il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.

#### *2.3. Irregolarità o mancanza della documentazione*

Multe da 1.000 a 3.000 Euro sono comminate al trasportatore nel caso che durante il trasporto commetta irregolarità documentali (Tab. I).

#### *2.4. Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto*

La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000 è prevista per chi non ha il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in regola o non lo possiede affatto; mentre per il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettui un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico senza certificato di omologazione conforme (o scaduto, sospeso o revocato) il D. L. gs n. 151/2007 indica una sanzione che va da 3.000 a 10.000 Euro. Le stesse regole valgono quando il trasporto su strada o per via navigabile venga effettuato usando contenitori non omologati.

#### *2.5. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali*

Il Regolamento (CE) n. 1/2005 è coerente con il principio fondamentale per cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili e quindi devono essere rispettati in primo luogo la loro salute ed il loro benessere. A questo scopo il Regolamento è corredato da sei Allegati a loro volta suddivisi in capi. Ogni Allegato adotta regole nell'ambito del trasporto di animali per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi, ed in particolare l'Allegato I detta le "Specifiche tecniche: in particolare il Capo I, Idoneità al trasporto, il Capo II, Mezzi di trasporto, il Capo III, Pratiche di trasporto e il Capo VI, Disposizioni addizionali per i lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina costituiscono gli Allegati 1, 2, 3 e 4 del D. L. gs n. 151/2007.

Dal punto di vista sanzionatorio le multe comminate sono da Euro 2.000 a Euro 6.000 sia al trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 (Tab. II) che al trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 (Tab. III); da Euro 1.000 ad Euro 4.000 sia al trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 (Tab. IV) che all'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1/2005; da Euro 1.000 ad Euro 3.000 al trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 (Tab. V). Le sanzioni

<b>Tab. I. Irregolarità documentali. <i>Documental irregularities</i></b>	
Mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2005	<i>Lack of a document with the informations required in the art. 4, paragraph 1, of the Regulation (EC) n. 1/2005 on the means of transport.</i>
Mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliere (P.I.F.) di entrata	<i>Lack of the Entry Veterinary General Document (DVCE), for the animals coming from Third Countries, on the means of transport and regarding the journey following to the control carried out to the Border Inspection Posts (PIF) of entry.</i>
Per i lunghi viaggi di cui all'art. 5, paragrafo 4, Regolamento (CE) n. 1/2005, mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento	<i>For the long journeys as provided in the art. 5, paragraph 4, of the EC Regulation n. 1/2005: lack of the journey log on the means of transport or use of a journey log out of compliance with the specimen set out in the Regulation or without the places of rest or transfer required by the provisions of the Annex II of the Regulation.</i>
Irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a: 1. origine e proprietà degli animali; 2. luogo, data ed ora di partenza; 3. luogo di destinazione e destinatario; 4. numero dei capi; 5. durata prevista del viaggio;	<i>Irregular compilation of the sanitary certificates or transport or the documentation concerning:</i> <i>1. animal origin and their ownership;</i> <i>2. place, date and time of departure;</i> <i>3. place and addresses of destination;</i> <i>4. number of animals;</i> <i>5. expected duration of the intended journey;</i>
Irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a: 1. luogo data ed ora di partenza; 2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista; 3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati; 4. durata prevista del viaggio	<i>Irregular compilation, in the journey log, of the information concerning:</i> <i>1. place, date and time of departure;</i> <i>2. place of destination and estimated arrival hour;</i> <i>3. journey track, control, rest and transfer places</i> <i>4. expected duration of each journey;</i>
Compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate Mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio	<i>Journey log compilation from persons for that purpose not legitimated</i> <i>Number of veterinary certificate not indicated in the journey log</i>
Mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto	<i>Veterinary certificate not present on the means of transport for all transport time</i>

più pesanti, da Euro 3.000 a Euro 15.000, salvo che il fatto costituisca reato, sono comminate sia al personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero al personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, sia a chiunque usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni durante le operazioni di trasporto.

#### 2.6. *Violazioni varie*

Sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600 gli operatori dei centri di raccolta (intesi come allevamenti, centri di assembramento e mercatini nei quali sono

raggruppati equidi domestici o animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare) che omettono di osservare i seguenti obblighi del Regolamento (CE) n. 1/2005: affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione su idoneità al trasporto, mezzi e pratiche di trasporto e lunghi viaggi; informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione; tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni.

Inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000 il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 10, Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore, paragrafo 1 od 11, Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1/2005, che opera un trasporto eccedendone i limiti.

### *2.7. Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali*

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005, l'Autorità competente, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere, a proprie spese, le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1/2005: a seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere: a) il cambiamento del conducente o del guardiano; b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali; c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto; d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali; e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto. Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.

I soggetti che hanno eseguito l'accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l'Autorità competente e l'organizzatore del trasporto. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.

Rispondono delle violazioni il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro ed in caso di inadempienza o di rifiuto di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.

### *2.8. Sanzioni accessorie*

Il D. L.gs n. 151/2007 prevede sanzioni accessorie in caso di reiterazione di violazioni accertate in modo definitivo nel periodo di tre anni. A titolo esemplificativo citiamo la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi per il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1, mentre si ha la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi se utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2; se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. La revoca della autorizzazione si commina se il trasportatore commette cinque violazioni dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 e/o se utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2. Il trasportatore può essere soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi o alla revoca se sono accertate irregolarità documentali.

Infine, chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000 e se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.

<b>Tab. II. Allegato 1 (art. 7, comma 1) Idoneità al trasporto degli animali. Annex 1 (art. 7, comma 1) Fitness for transport</b>	
<p>1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.</p> <p>2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:</p> <p>a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;</p> <p>b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;</p> <p>c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;</p> <p>d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;</p> <p>e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.</p> <p>3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:</p> <p>a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;</p> <p>b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio se la malattia o la lesione è parte del programma di ricerca;</p> <p>c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto è consentito soltanto se ciò non causa all'animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.</p> <p>4. Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.</p>	<p><i>1. No animal shall be transported unless it is fit for the intended journey, and all animals shall be transported in conditions guaranteed not to cause them injury or unnecessary suffering.</i></p> <p><i>2. Animals that are injured or that present physiological weaknesses or pathological processes shall not be considered fit for transport and in particular if:</i></p> <p><i>(a) they are unable to move independently without pain or to walk unassisted;</i></p> <p><i>(b) they present a severe open wound, or prolapse;</i></p> <p><i>(c) they are pregnant females for whom 90 % or more of the expected gestation period has already passed, or females who have given birth in the previous week;</i></p> <p><i>(d) they are new-born mammals in which the navel has not completely healed;</i></p> <p><i>(e) they are pigs of less than three weeks, lambs of less than one week and calves of less than ten days of age, unless they are transported less than 100 km;</i></p> <p><i>3. However, sick or injured animals may be considered fit for transport if they are:</i></p> <p><i>(a) slightly injured or ill and transport would not cause additional suffering; in cases of doubt, veterinary advice shall be sought;</i></p> <p><i>(b) transported for the purposes of Council Directive 86/609/EEC if the illness or injury is part of a research programme;</i></p> <p><i>(c) transported under veterinary supervision for or following veterinary treatment or diagnosis. However, such transport shall be permitted only where no unnecessary suffering or ill treatment and they are animals that have been submitted to veterinary procedures in relation to farming practices such as dehorning or castration, provided that wounds have completely healed.</i></p> <p><i>4. When animals fall ill or are injured during transport, they shall be separated from the others and receive first-aid treatment as soon as possible. They shall be given appropriate veterinary treatment and if necessary undergo emergency slaughter or killing in a way which does not cause them any unnecessary suffering.</i></p>

(segue)

<b>Tab. II.</b> Allegato 1 (art. 7, comma 1) Idoneità al trasporto degli animali. <i>Annex 1 (art. 7, comma 1) Fitness for transport</i>	
<p>5. Non è ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.</p> <p>6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.</p> <p>7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto né ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.</p>	<p>5. <i>Sedatives shall not be used on animals to be transported unless strictly necessary to ensure the welfare of the animals and shall only be used under veterinary supervision.</i></p> <p>6. <i>Lactating females of bovine, ovine and caprine species not accompanied by their offspring shall be milked at intervals of not more than 12 hours.</i></p> <p>7. <i>Requirements of paragraphs 2(c) and 2(d) do not apply for registered Equidae if the purpose of the journeys is to improve the health and welfare conditions of birth, or for newly born foals with their registered mares, provided that in both cases the animals are permanently accompanied by an attendant, dedicated to them during the journey.</i></p>

<b>Tab. III.</b> Allegato 4 (art. 7, comma 4) Lunghi viaggi. <i>Annex 4 (art. 7, comma 4) All long journeys</i>	
<p>Tetto.</p> <p>1.1 Il mezzo di trasporto è attrezzato con un tetto di colore chiaro ed è adeguatamente isolato.</p> <p>Pavimento e lettiera.</p> <p>1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.</p> <p>Alimentazione.</p> <p>1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.</p> <p>1.4 Allorché per nutrire gli animali sia necessaria un'attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.</p> <p>1.5 Quando si usa un'attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto è in movimento e l'attrezzatura non è usata, questa è sistemata separatamente dagli animali.</p> <p>Divisori.</p> <p>1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.</p>	<p><i>Roof.</i></p> <p>1.1. <i>The means of transport shall be equipped with a roof of light-colour and be properly insulated.</i></p> <p><i>Floor and Bedding.</i></p> <p>1.2. <i>Animals shall be provided with appropriate bedding or equivalent material which guarantees their comfort appropriate to the species, the number of animals being transported, the journey time, and the weather. This material has to ensure adequate absorption of urine and faeces.</i></p> <p><i>Feed.</i></p> <p>1.3. <i>The means of transport shall carry a sufficient quantity of appropriate feedingstuff for the feeding requirements of the animals in question during the journey concerned. The feedingstuffs shall be protected from the weather and from contaminants such as dust, fuel, exhaust gases and animal urine and dung.</i></p> <p>1.4. <i>Where specific feeding equipment is used for the feeding of animals, that equipment shall be transported in the means of transport.</i></p> <p>1.5. <i>Where feeding equipment as referred to in paragraph 1.4. is used, it shall be so designed that, if necessary, it is attached to the means of transport to prevent its being overturned. When the means of transport is moving and when the equipment is not in use, it shall be stored separate from the animals.</i></p> <p><i>Partitions.</i></p> <p>1.6. <i>Equidae shall be transported in individual stalls except mares travelling with their foals.</i></p>

(segue)

<b>Tab. III. Allegato 4 (art. 7, comma 4) Lunghi viaggi.</b>	<b>Annex 4 (art. 7, comma 4) All long journeys</b>
<p>1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.</p> <p>1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.</p> <p>1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;</li> <li>- i vitelli hanno più di quattordici giorni di dieta;</li> <li>- i suini pesano più di 10 Kg.</li> </ul> <p>I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.</p> <p>2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare.</p> <p>2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.</p> <p>2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.</p> <p>2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua deve essere almeno pari all'1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.</p> <p>2.4 È possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.</p> <p>3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura.</p> <p>3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.</p>	<p>1.7. <i>The means of transport must be fitted with partitions so that separate compartments may be created, while providing all the animals with free access to water.</i></p> <p>1.8. <i>The partitions shall be constructed in such a way that they can be placed in different positions so that the size of compartment can be adapted to specific requirements, and to the type, size and number of animals.</i></p> <p>1.9. <i>Except if accompanied by their mother, long journeys are only permitted for domestic Equidae and domestic animals of bovine and porcine species if:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>domestic Equidae are older than four months, with the exception of registered Equidae,</i></li> <li>- <i>calves are older than fourteen days,</i></li> <li>- <i>pigs are heavier than 10 kgs.</i></li> </ul> <p><i>Unbroken horses shall not be transported on long journeys.</i></p> <p>2. <i>Water supply for transport by road, rail or sea containers</i></p> <p>2.1. <i>The means of transport and sea containers shall be equipped with a water supply that makes it possible for the attendant to provide water instantly whenever it is necessary during the journey, so that each animal has access to water.</i></p> <p>2.2. <i>The watering devices shall be in good working order and be appropriately designed and positioned for the categories of animals to be watered on board the vehicle.</i></p> <p>2.3. <i>The water tanks' total capacity for each means of transport shall be at least equal to 1,5 % of its maximum payload. Water tanks must be designed so that they can be drained and cleaned after each journey and must be fitted with a system allowing their water level to be checked. They must be connected to drinking devices within the compartments and maintained in good working order.</i></p> <p>2.4. <i>A derogation from point 2.3. may apply to sea containers exclusively used on vessels that supply water to them from the vessel's own water tanks.</i></p> <p>3. <i>Ventilation for means of transport by road and temperature monitoring.</i></p> <p>3.1. <i>Ventilation systems on means of transport by road shall be designed, constructed and maintained in such way that, at any time during the journey, whether the means of transport is stationary or moving, they are capable of maintaining a range of temperatures from 5°C to 30°C within the means of transport, for all animals, with a +/- 5°C tolerance, depending on the outside temperature.</i></p>

(segue)

<b>Tab. III. Allegato 4 (art. 7, comma 4) Lunghi viaggi. Annex 4 (art. 7, comma 4) All long journeys</b>	
<p>3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m<sup>3</sup>/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.</p> <p>3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell'autorità competente.</p> <p>3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.</p>	<p>3.2. <i>The ventilation system must be capable of ensuring even distribution throughout with a minimum airflow of nominal capacity of 60 m<sup>3</sup>/h/KN of payload. It must be capable of operating for at least 4 hours, independently of the vehicle engine.</i></p> <p>3.3. <i>Means of transport by road must be fitted with a temperature monitoring system as well as with a means of recording such data. Sensors must be located in the parts of the lorry which, depending on its design characteristics, are most likely to experience the worst climatic conditions. Temperature recordings obtained in such manner shall be dated and made available to the competent authority upon request.</i></p> <p>3.4. <i>Means of transport by road must be fitted with a warning system in order to alert the driver when the temperature in the compartments where animals are located reaches the maximum or the minimum limit.</i></p>

<b>Tab. IV. Allegato 2 (art. 7, comma 2) Mezzi di trasporto. Annex 2 (art. 7, comma 2) Means of transport</b>	
<p>1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.</p> <p>1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:</p> <p>a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;</p> <p>b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;</p> <p>c) essere puliti e disinfettati;</p> <p>d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;</p> <p>e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell'aria appropriata a seconda delle specie trasportate;</p> <p>f) garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura;</p> <p>g) presentare una superficie d'impiantito anti-sdrucchiolo;</p> <p>h) presentare una superficie d'impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;</p> <p>i) fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.</p> <p>1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.</p>	<p>1. Provisions for all means of transport.</p> <p>1.1. <i>Means of transport, containers and their fittings shall be designed, constructed, maintained and operated so as to:</i></p> <p><i>(a) avoid injury and suffering and to ensure the safety of the animals;</i></p> <p><i>(b) protect the animals from inclement weather, extreme temperatures and adverse changes in climatic conditions;</i></p> <p><i>(c) be cleaned and disinfected;</i></p> <p><i>(d) prevent the animals escaping or falling out and be able to withstand the stresses of movements;</i></p> <p><i>(e) ensure that air quality and quantity appropriate to the species transported can be maintained;</i></p> <p><i>(f) provide access to the animals to allow them to be inspected and cared for;</i></p> <p><i>(g) present a flooring surface that is anti-slip;</i></p> <p><i>(h) present a flooring surface that minimises the leakage of urine or faeces;</i></p> <p><i>(i) provide a means of lighting sufficient for inspection and care of the animals during transport.</i></p> <p>1.2. <i>Sufficient space shall be provided inside the animals' compartment and at each of its levels to ensure that there is adequate ventilation above the animals when they are in a naturally standing position, without on any account hindering their natural movement.</i></p>

Tab. IV. Allegato 2 (art. 7, comma 2) Mezzi di trasporto. Annex 2 (art. 7, comma 2) Means of transport	
<p>1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:</p>	<p>1.3. For wild animals and for species other than domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species where appropriate, the following documents shall accompany the animals:</p>
<p>a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;</p>	<p>(a) a notice indicating that the animals are wild, timid or dangerous;</p>
<p>b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.</p>	<p>(b) written instructions about feeding, watering and any special care required.</p>
<p>1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.</p>	<p>1.4. Partitions shall be strong enough to withstand the weight of animals. Fittings shall be designed for quick and easy operation.</p>
<p>1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.</p>	<p>1.5. Piglets of less than 10 kgs, lambs of less than 20 kgs, calves of less than six months and foals of less than four months of age shall be provided with appropriate bedding material or equivalent material which guarantees their comfort appropriate to the species, the number of animals being transported, the journey time, and the weather. This material has to ensure adequate absorption of urine and faeces.</p>
<p>1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario è destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.</p>	<p>1.6. Without prejudice to Community or national rules on crew and passenger safety, where transport on a vessel, an aircraft or a rail wagon is to last more than three hours, a means of killing suitable for the species shall be available to the attendant or a person on board who has the necessary skill to perform this task humanely and efficiently.</p>
<p>2. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su strada o su rotaia.</p>	<p>2. Additional provisions for transport by road or rail.</p>
<p>2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.</p>	<p>2.1. Vehicles in which animals are transported shall be clearly and visibly marked indicating the presence of live animals.</p>
<p>2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.</p>	<p>2.2. Road vehicles shall carry suitable equipment for loading and unloading.</p>
<p>2.3 All'atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.</p>	<p>2.3. When assembling trains and during all other movement of rail wagons every precaution shall be taken to avoid jolting of a rail wagon containing animals.</p>
<p>3. Disposizioni aggiuntive per il trasporto su navi traghetto.</p>	<p>3. Additional provisions for transport on roll-on-roll-off vessels</p>
<p>3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorché i veicoli sono caricati:</p>	<p>3.1. Before loading onto a vessel the master shall verify that when vehicles are loaded:</p>
<p>a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d'allarme e di un'adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;</p>	<p>(a) on enclosed decks, the vessel is equipped with an appropriate forced ventilation system and it is fitted with an alarm system and an adequate secondary source of power in case of failure;</p>
<p>b) sui ponti aperti, vi sia un'adeguata protezione dall'acqua marina.</p>	<p>(b) on open decks, adequate protection from sea water is provided.</p>

(segue)

Tab. IV. Allegato 2 (art. 7, comma 2) Mezzi di trasporto. Annex 2 (art. 7, comma 2) Means of transport	
<p>3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.</p> <p>4. Disposizioni aggiuntive per il trasporto per via aerea.</p> <p>4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi.</p> <p>4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.</p> <p>5. Disposizioni aggiuntive per il trasporto in contenitori.</p> <p>5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.</p> <p>5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.</p> <p>5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;</p> <p>f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;</p> <p>g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.</p>	<p>3.2. Road vehicles and rail wagons shall be equipped with a sufficient number of adequately designed, positioned and maintained securing points enabling them to be securely fastened to the vessel. Road vehicles and rail wagons shall be secured to the vessel before the start of the sea journey to prevent them being displaced by the motion of the vessel.</p> <p>4. Additional provisions for transport by air</p> <p>4.1. Animals shall be transported in containers, pens or stalls appropriate for the species, which comply with International Air Transport Association (IATA) live animals Regulations, in its version referred to in Annex VI.</p> <p>4.2. Animals shall be transported only in conditions where air quality, temperature and pressure can be maintained within an appropriate range during the entire journey, having regard to the species of animals.</p> <p>5. Additional provisions for transport in containers</p> <p>5.1. Containers in which animals are transported shall be clearly and visibly marked, indicating the presence of live animals and with a sign indicating the top of the container.</p> <p>5.2. During transport and handling, containers shall always be kept upright and severe jolts or shaking shall be minimised. Containers shall be secured so as to prevent displacement due to the movement of the means of transport.</p> <p>5.3. Containers of more than 50 kg shall be equipped with a sufficient number of adequately designed, positioned and maintained securing points enabling them to be securely fastened to the means of transport where they are to be loaded. Containers shall be secured to the means of transport before the start of the journey to prevent displacement due to the motion of the means of transport.</p> <p>(f) they are dogs and cats of less than eight weeks of age, unless they are accompanied by their mother;</p> <p>(g) they are cervine animals in velvet.</p>

<b>Tab. V.</b> Allegato 3 (art. 7, comma 3) Pratiche di trasporto. <i>Annex 3 (art. 7, comma 3) Transport practices</i>	
<p>1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare debita attenzione all'esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio previsto.</p> <p>1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:</p> <p>a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;</p> <p>b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.</p> <p>Strutture e procedure.</p> <p>1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l'impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:</p> <p>a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l'agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l'incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;</p> <p>b) essere pulite e disinfettate.</p> <p>1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4% rispetto all'orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34', vale a dire il 50% rispetto all'orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l'inclinazione è superiore a 10°, vale a dire il 17,6% rispetto all'orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;</p> <p>b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.</p> <p>1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.</p> <p>1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione appropriata.</p>	<p><i>1. In loading, unloading and handling due regard shall be paid to the need of certain categories of animals, such as wild animals, to become acclimatised to the mode of transport prior to the proposed journey.</i></p> <p><i>1.1. Where loading or unloading operations last for more than four hours, except for poultry:</i></p> <p><i>(a) appropriate facilities shall be available in order to keep, feed and water the animals outside the means of transport without being tied;</i></p> <p><i>(b) operations shall be supervised by an authorised veterinarian and particular precautions shall be taken to ensure that the welfare of the animals is properly maintained during these operations.</i></p> <p><i>Facilities and procedures.</i></p> <p><i>1.2. Facilities for loading and unloading, including the flooring, shall be designed, constructed, maintained and operated so as to:</i></p> <p><i>(a) prevent injury and suffering and minimise excitement and distress during animal movements as well as to ensure the safety of the animals. In particular, surfaces shall not be slippery and lateral protections shall be provided so as to prevent animals from escaping;</i></p> <p><i>(b) be cleaned and disinfected.</i></p> <p><i>1.3. (a) Ramps shall not be steeper than an angle of 20 degrees, that is 36,4 % to the horizontal for pigs, calves and horses and an angle of 26 degrees 34 minutes, that is 50 % to the horizontal for sheep and cattle other than calves. Where the slope is steeper than 10 degrees, that is 17,6 % to the horizontal, ramps shall be fitted with a system, such as provided by foot battens, which ensure that the animals climb or go down without risks or difficulties;</i></p> <p><i>(b) lifting platforms and upper floors shall have safety barriers so as to prevent animals falling or escaping during loading and unloading operations.</i></p> <p><i>1.4. Goods which are being transported in the same means of transport as animals shall be positioned so that they do not cause injury, suffering or distress to the animals.</i></p> <p><i>1.5. Appropriate lighting shall be provided during loading and unloading.</i></p>

(segue)

<b>Tab. V. Allegato 3 (art. 7, comma 3) Pratiche di trasporto.</b>	<b>Annex 3 (art. 7, comma 3) Transport practices</b>
<p>1.6 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:</p> <p>a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;</p> <p>b) per assicurare la stabilità dei contenitori;</p> <p>c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.</p> <p>Trattamento degli animali.</p> <p>1.7 È proibito:</p> <p>a) percuotere o dare calci agli animali;</p> <p>b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;</p> <p>c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;</p> <p>d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;</p> <p>e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;</p> <p>f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.</p> <p>1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.</p> <p>1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all'acqua.</p> <p>1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:</p> <p>a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;</p>	<p>1.6. When containers loaded with animals are placed one on top of the other on the means of transport, the necessary precautions shall be taken:</p> <p>(a) to avoid, or in the case of poultry, rabbits and fur animals, to limit urine and faeces falling on the animals placed underneath;</p> <p>(b) to ensure stability of the containers;</p> <p>(c) to ensure that ventilation is not impeded.</p> <p>Handling</p> <p>1.7. It shall be prohibited to:</p> <p>(a) strike or kick the animals;</p> <p>(b) apply pressure to any particularly sensitive part of the body in such a way as to cause them unnecessary pain or suffering;</p> <p>(c) suspend the animals themselves by mechanical means;</p> <p>(d) lift or drag the animals by head, ears, horns, legs, tail or fleece, or handle them in such a way as to cause them unnecessary pain or suffering;</p> <p>(e) use prods or other implements with pointed ends;</p> <p>(f) knowingly obstruct any animal which is being driven or led through any part where animals are handled.</p> <p>1.8. The use of instruments which administer electric shocks shall be avoided as far as possible. In any case, these instruments shall only be used for adult bovine animals and adult pigs which refuse to move and only when they have room ahead of them in which to move. The shocks shall last no longer than one second, be adequately spaced and shall only be applied to the muscles of the hindquarters. Shocks shall not be used repeatedly if the animal fails to respond.</p> <p>1.9. Markets or assembly centres shall provide equipment for tethering animals when necessary. Animals not used to being tied shall remain untied. Animals shall have access to water.</p> <p>1.10. Animals shall not be tied by the horns, the antlers, the nose rings nor by legs tied together. Calves shall not be muzzled. Domestic Equidae older than eight months shall wear halters during transport except for unbroken horses. When animals need to be tied, the ropes, tethers or other means used shall be:</p> <p>(a) strong enough not to break during normal transport conditions;</p>

(segue)

**Tab. V.** Allegato 3 (art. 7, comma 3) Pratiche di trasporto. *Annex 3 (art. 7, comma 3) Transport practices*

<p>b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;</p> <p>c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.</p> <p>Separazione.</p> <p>1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:</p> <p>a) animali di specie diverse;</p> <p>b) animali di taglia o età significativamente diverse;</p> <p>c) verri o stalloni adulti da riproduzione;</p> <p>d) maschi sessualmente maturi e femmine;</p> <p>e) animali con corna e animali senza corna;</p> <p>f) animali reciprocamente ostili;</p> <p>g) animali legati e animali slegati.</p> <p>1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.</p> <p>2. Durante il trasporto.</p> <p>2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell'Allegato 1 capo VII del regolamento.</p> <p>2.2 Se il veicolo è caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. È possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L'altezza interna minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto.</p> <p>2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.</p> <p>2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.</p> <p>2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.</p>	<p>(b) such as to allow the animals, if necessary, to lie down and to eat and drink;</p> <p>(c) designed in such a way as to eliminate any danger of strangulation or injury, and so as to allow animals to be quickly released.</p> <p>Separation</p> <p>1.11. Animals shall be handled and transported separately in the following cases:</p> <p>(a) animals of different species;</p> <p>(b) animals of significantly different sizes or ages;</p> <p>(c) adult breeding boars or stallions;</p> <p>(d) sexually mature males from females;</p> <p>(e) animals with horns from animals without horns;</p> <p>(f) animals hostile to each other;</p> <p>(g) tied animals from untied animals.</p> <p>1.12. Points (a), (b), (c) and (e) of paragraph 1.12. shall not apply where the animals have been raised in compatible groups, are accustomed to each other, where separation will cause distress or where females are accompanied by dependent young.</p> <p>2. During transport</p> <p>2.1. Space allowances shall at least comply with the figures laid down, in respect of the animals and the means of transport referred to, in Chapter VII.</p> <p>2.2. Domestic Equidae except mares travelling with their foals shall be transported in individual stalls when the vehicle is loaded onto a Roll-on-Roll-off vessel. Derogation to this provision may be granted under national rules provided that they are notified by the Member States to the Standing Committee on the food Chain and Animal Health.</p> <p>2.3. Equidae shall not be transported in multi-deck vehicles except if animals are loaded on the lowest deck with no animals on higher deck. The minimum internal height of compartment shall be at least 75 cm higher than the height of the withers of the highest animal.</p> <p>2.4. Unbroken Equidae shall not be transported in groups of more than four individuals.</p> <p>2.5. Paragraphs 1.10. to 1.13. shall apply mutatis mutandis to the means of transport.</p> <p>2.6. Sufficient ventilation shall be provided to ensure that the needs of the animals are fully met taking into account in particular the number and type of the animals to be transported and the expected weather conditions during the journey. Containers shall be stored in a way which does not impede their ventilation.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(segue)

<b>Tab. V.</b> Allegato 3 (art. 7, comma 3) Pratiche di trasporto. <i>Annex 3 (art. 7, comma 3) Transport practices</i>	
2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.	<i>2.7. During transport, animals shall be offered water, feed and the opportunity to rest as appropriate to their species and age, at suitable intervals and in particular as referred to in Chapter V. If not otherwise specified, Mammals and Birds shall be fed at least every 24 hours and watered at least every 12 hours. The water and feed shall be of good quality and presented to the animals in a way which minimises contamination. Due regard shall be paid to the need of animals to become accustomed to the mode of feeding and watering.</i>

## CONCLUSIONI

Generalmente nel passato gli animali, se non quelli che per tradizione effettuavano la transumanza, compivano un solo viaggio, quello verso il macello; oggi il trasporto è da considerarsi un momento che può ripetersi anche più volte nella vita di tutti gli animali e quindi il problema di una sua regolamentazione nei diversi aspetti è diventato una componente importante della legislazione relativa al settore delle produzioni animali. In un primo tempo è stato privilegiato l'aspetto puramente sanitario, con riferimento soprattutto al contenimento della diffusione delle malattie trasmissibili; solo successivamente è divenuta sempre più importante la protezione degli animali dai fattori di stress. Il trasporto infatti rimane, nelle sue diverse fasi (raggruppamento, carico, scarico e movimentazione) uno dei fattori di maggiore stress per gli animali tanto che non bisogna dimenticare gli effetti che le condizioni di movimentazione e trasporto hanno sulla qualità dei prodotti: senza voler generalizzare la stretta relazione fra benessere animale e qualità, in diversi casi gli effetti sulla qualità dei prodotti sono chiaramente dimostrati. Pertanto riteniamo che il benessere degli animali durante il trasporto riguardi più direttamente categorie di operatori diverse dagli allevatori, anche se questi ultimi ne subiscono spesso le conseguenze: a monte, cioè al momento in cui ricevono animali da inserire in allevamento; a valle, per gli effetti che il trasporto può avere sulla qualità e, quindi, sulla remunerazione dei prodotti.

L'emanazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 ha introdotto importanti novità in particolare per quanto riguarda alcuni aspetti inerenti il trasporto: tra questi ricordiamo come esempio la formazione degli addetti, l'introduzione di standard più rigorosi per i mezzi di trasporto, i maggiori vincoli a tutela degli equidi; l'applicabilità delle disposizioni anche ai trasporti inferiori ai 50 km. Rispettando quanto enunciato negli allegati deve risultare più semplice individuare gli animali non idonei al trasporto, sgombrando il campo da interpretazioni sfavorevoli agli animali, sebbene siano previste deroghe al trasporto di animali malati o feriti, seppure previa autorizzazione veterinaria. Per quanto riguarda gli equidi, i trasporti su lunga distanza per questi animali dovranno prevedere stalli singoli, evitando così problemi di equilibrio e sovraffollamento, causa spesso di gravi incidenti tra gli animali trasportati.

Il D. Lgs n. 151/2007, emanato 25 luglio 2007, che disciplina il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate, entrato in vigore il 27 settembre 2007, precisa le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore; il certificato di idoneità del conducente

o guardiano; il certificato di omologazione del mezzo di trasporto; le disposizioni relative al benessere degli animali; l'irregolarità o la mancanza della documentazione e la mancata esibizione dei documenti richiesti. Sono state stabilite anche sanzioni accessorie: in caso di reiterate trasgressioni il trasportatore è soggetto alla sospensione o revoca dell'autorizzazione e del certificato di omologazione del mezzo di trasporto; in caso di infrazione ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca. Le norme riguardanti il certificato di idoneità del conducente o guardiano della sede operativa o della sede legale del trasportatore entrano in vigore dal 6 gennaio 2008, data entro la quale il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale.

Interessanti sono le possibilità offerte dall'art. 23 del regolamento, che consente alle autorità che operano il controllo di applicare tutta una serie di sanzioni accessorie, quali ad esempio, la spedizione in vincolo sanitario del mezzo con il suo carico nel più vicino punto di sosta autorizzato, qualora, caso piuttosto frequente nella pratica dei controlli, le irregolarità siano tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, ma non vi sia nel luogo di controllo o nelle sue immediate vicinanze, nessun posto idoneo allo scarico degli animali. La possibilità di adottare direttamente, senza dover ricorrere alcuna altra autorità sanitaria, un provvedimento come il vincolo sanitario consente una flessibilità di azione che permette di rendere efficaci i controlli *in itinere*.

Vogliamo concludere sottolineando che questa norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni più pesanti, da Euro 3.000 a Euro 15.000 per chiunque usi violenza sull'animale o causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e la sanzione più alta, fino a Euro 20.000, in caso di trasporto che ecceda i limiti consentiti. Importante ci sembra anche l'introduzione del fermo amministrativo per i mezzi di trasporto che violano le norme, anche se di trasportatori esteri ai quali si faceva ricorso data l'oggettiva impossibilità di far pagare loro le sanzioni eventualmente comminate. Con il D.L.gs n. 151/2007 le Autorità di controllo potranno fermare i mezzi dei trasportatori esteri fino al pagamento della sanzione, rendendo efficace ed applicabile in maniera più ampia la nuova normativa.

